
Le Carte di Regola nelle Comunità rurali del Trentino in antico regime

27 maggio 2014

L'età del diritto comune (secoli XII-XVIII)

- Dopo l'anno Mille
 - Crescente dinamismo dell'economia.
 - Rifiorire della vita cittadina.
 - Società in trasformazione.
 - Rinascita culturale.
- Rinascimento giuridico
 - Riemergere del diritto scritto, il solo che consente di sviluppare un 'ragionamento giuridico', al contrario di quello consuetudinario.



Scuola di Bologna o dei glossatori

 Nei primi decenni del XII secolo viene poco per volta riportata alla luce la monumentale opera giuridica dell'imperatore Giustiniano I (Digesto-Istituzioni-Codice): Irnerio e la Scuola di Bologna o dei glossatori.

CORPVS IVRIS CIVILIS IVSTINIANEI.

CONTIL ET D. GOTHOFREDI LUCUERATIONIBUS AD ACCURSIUM. in quibus Glossæ obscuriores explicantur, similes & contrariæ afferuntur, vitiofæ notantus

Accesserum IACCBI CVIACII PARATITLA in Pandestas es Codicem : eiussel Nota, Observationes es Emendationes singulares in Pandestaru Libros L. Cod. Libros XII. Nouellas, Consucrudines Feudorum, & Iustiniani Institutiones

Item CHRONICI CANONES ab vajuerso Orbe condito vsque ad Vrbem condit ab Vrbe verò condita, FASTI Regij & Consulares vique ad Iustiniani mortem, codem CONTIO Austrore.

Pracerca REMISSIONES PETRI BROSSEI, que antes Sextum volumen opportuniùs vnicuique tomo subielle.

Nunc verò Sexrum volumen efficie l'» DEX locupletiffmus à STEPHANO D'COYS Pampilon compilatus: Repertoriis omnibus, aut Thefauris hucusque edicis vitilor & aprior. Notified accounted Tabyla [vel Pacl 2 Berge, 1C elderrine; zinflinger lydices algulvilleres necess Locs communes ex refrice itselerem.


EDITIO SYPRA OMNEM OMNIYM ALIARYM CYRAM FIDA

Ex Hv 2 0 N S A P O N T A. & vertrum esemplarium cultatione à lacunit & mendis, qua prioribus edit à quinquaginta annis incrant, repurgres, & perpernis N 0 v 1 s illultana. Studio es operà I O AN N I S FEH I Gaildorphenfis I C.

Tomus hic Primus Digestum Vetus continet.



ilegio Christianissimi Franc. & Nauarr, Regis.





- Il diritto diviene scienza autonoma attraverso un lavoro di elaborazione e interpretazione (glosse) delle fonti giustinianee, che trasforma quei testi antichi in normativa vigente e di immediata applicazione.
- Il Corpus iuris civilis si accinge a diventare il diritto per eccellenza, comune a tutti i membri del Sacrum imperium, inteso come Respublica Christiana unica e indivisibile: a un unico impero deve corrispondere un unico diritto.
- Col tempo le glosse acquisiscono lo stesso valore del testo di Giustiniano. Si accumulano per l'intervento di diversi autori e vengono riordinate in un complesso interpretativo coerente (Accursio).

Diritto canonico

 Con l'opera di Graziano (Concordia discordatium canonum, metà sec. XII) ha origine il diritto canonico. Col tempo le fonti canonistiche vengono studiate accanto a quelle civilistiche e gli studenti conseguono la laurea in entrambi i diritti (in utroque iure). Nel sec. XVI il Decretum Gratiani insieme con altre raccolte di decreti viene pubblicato come Corpus iuris canonici.




lus commune e lura propria

- La frammentarietà politica mette in crisi l'ideale universalistico (es. l'emancipazione dei Comuni italiani).
- Accanto allo *lus commune*, nelle varie parti dell'Impero si sviluppano fonti normative che si presentano come deviazioni dal diritto unico e vengono definite *lura propria*.
- Come risolvere il problema dei rapporti tra il diritto unico, comune, e i diritti dei vari territori?
- Scavo dottrinale dei giuristi bolognesi: allo *lus commune* viene ricollegato, in posizione subordinata, lo *lus proprium*.
- Ossia: il diritto comune prevede l'esistenza di diritti che comuni non sono e tuttavia non prescinde dall'esistenza di un diritto universale, all'interno del quale il diritto particolare trova legittimazione.












- Scuola dei commentatori (secc. XIV-XV, Bartolo e Baldo)
 - Dalla glossa (arricchita da distinctiones, quaestiones ecc.) alla lectura come lavoro di approfondimento (Cino da Pistoia) al commento, che parte dal testo ma ne travalica il contenuto, fornendo un sistema coerente di regole (metodo logico-dialettico).
 - Tenendo come punto fermo l'unitarietà dei principi giuridici, si completa l'adattamento del diritto romano alla realtà trequattrocentesca con la creazione in sostanza di un nuovo diritto, non più legato alla disposizione testuale del *Corpus iuris civilis*: *Corpus* e interpretazioni di esso sono equiparate.
 - Compito del giurista: interpretazione dello lus commune (risolvendo le incongruenze e colmando le lacune dei testi giustinianei) e degli lura propria dei diversi territori ai fini di offrire risposte ai problemi della società del tempo.







- Il diritto comune e la sua espansione europea
 - È il frutto della riflessione della scienza giuridica (cioè dei diversi maestri) sui testi.
 - Il diritto comune non è direttamente fornito dai testi giustinianei o dal canone del *Decretum*: è il risultato di quanto su tali fonti ha costruito la speculazione giuridica.
 - Il giurista, tuttavia, non 'inventa' una regola giuridica, ma parte da un passo scritto dei testi giustinianei per elaborare su questo il suo ragionamento giuridico.
 - Presunzione di completezza assoluta dei libri legales, che per assunto devono raccogliere 'tutte' le regole giuridiche (all'ordine medievale' corrisponde un 'ordine giuridico'): compito del giurista è individuarle facendo uso della sua scienza.
 - Si formano raccolte di Consilia, dapprima manoscritte, poi a stampa di autori celebri e meno celebri, cui i giurisperiti faranno riferimento fino alla fine dell'antico regime nei loro consulti giuridici.




• L'umanesimo e l'età moderna

- Critica umanistica: ricostruire il grande passato della classicità romana e greca. La raccolta giustinianea venerata come 'sacra' nel medioevo, viene considerata una contraffazione rispetto al diritto romano classico (le interpolazioni): alla ricerca della genuinità del testo.
- Nessuna soluzione nuova: la critica si ferma agli aspetti eruditi. In definitiva, il metodo tradizionale della interpretatio supera la critica umanistica e sopravvive. La critica demolitrice sarà solo quella dell'illuminismo.
- Le grandi monarchie costituiscono una novità anche sotto l'aspetto giuridico.
- Diversa la situazione dell'Impero romanogermanico, che rimane maggiormente legato all'impostazione tradizionale.
- La stampa rende possibile la gran circolazione di Commentaria, Consilia, Tractatus su istituti e problemi particolari.
- Sovrabbondanza di opere e paziente lavoro del giurista alla ricerca della communis opinio doctorum.
- Il sistema giuridico dell'età moderna rimane quello del diritto comune, nonostante le critiche, le oscurità, le incongruenze.



Il territorio trentino fino al termine dell'antico regime










Pergine 1516






Arco




Trento 1528

Caldonazzo, sec. XVIII







Rovereto 1425, 1617

Ala – Avio (prima metà sec. XV)




Quattro Vicariati 1619





The Constitutions quantitative plentage. Kines filterated or public but a few periods of public but a few periods of the public but and but a but period of the public but a few periods from the public but and public but a











Riva 1274 (?), 1451, 1790



Arco Tenno · Arco Gresta Penede Lodron

Arco sec. XIII, 1481, 1645



Nago e Torbole 1647





Le carte di regola

Antichi documenti normativi attraverso cui le comunità trentine, dal medioevo agli inizi dell'Ottocento, regolarono da sé lo sfruttamento delle risorse naturali e organizzarono la propria vita civile.

Sfruz – sec. XVI



Brez – sec. XVII



Scurelle – sec. XVI





Vigo di Ton – sec. XVI



Not N-8 N. C ONSOLE E PROVEDITORI, DELLA CITTO

Hand KEE II was the same as a second of the control of the cont

Cognola – sec. XVII

Roncegno – sec. XVIII



Telve di Sopra – sec. XVIII




Povo di Trento – sec. XVI

Statuimo, a comandiamo, che tuiti e catrumo, che possectoro, e che possederamo. Beni sta tenuto, ed obtigato a far la findicaria trumpia, salto ria, cuigo tetati, cuigo tetati, cuigo tetati, cuigo tetati, cuigo tetati, cuigo tenuto e a podele come si tradicira di 1800 apparati al sife comunità soto la parade fi 3 per guaciampia vila, che contraferia di applicario di contane, e di apprinti pone masproi ancora siterrate alla superiorità. Con guerte però de la Negotiamo bleto dada Sinastia di

STAT VTO REGOLANARI
DELLA MACNICA
COMUNITÀ & TELVE DI
SOTTO
DESCRITTA & USO Della
MEDEMA
L'ANNO = 1756

Telve – sec. XVIII





Bocenago – sec. XVI

Mattarello di Trento – sec. XVIII

Le carte di regola e l'attualità

- Carte di regola e autogoverno locale
 - Non è necessariamente lo statuto regoliero ad attestare l'autogoverno comunitario.
 - Statuti analoghi nelle realtà limitrofe al Trentino.
 - Comunità prive di carte di regola.
 - Comunità dotate di statuto regoliero ma limitate nei loro movimenti (il circondario rurale di Trento).
 - Comunità sottoposte al diritto di regolania maggiore.
 - Interventi dell'autorità feudale di riferimento (accettazione o cassazione delle norme).
- Carte di regola e gestione delle risorse silvo-pastorali
 - Accesso dei 'vicini' alle risorse comunitarie.
 - Trasferimento dei beni dalla Regola al Comune.
 - I Comuni trentini proprietari della gran parte dei beni boschivi e pascolivi.
 - Le terre sottoposte a vincolo di uso civico.
 - Gli odierni enti regolieri a base collettivista, di natura pubblicistica e privatistica.